



Comune di Abano Terme

Provincia di Padova

ORIGINALE

Delibera N. **9**
del **21/01/2019**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	APPROVAZIONE TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2019. DIFFERIMENTO TERMINI
----------	--

L'anno duemiladiciannove addì ventuno del mese di Gennaio alle ore 14:00 nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
BARBIERATO FEDERICO	Sindaco	X	
POZZA FRANCESCO	Vice Sindaco	X	
BERTO ERMANNO	Assessore	X	
BANO GIAN PIETRO	Assessore	X	
GALLOCCIO VIRGINIA	Assessore	X	
POLLAZZI CRISTINA	Assessore	X	

Partecipa alla seduta il Dott. Fulvio Brindisi, Segretario Generale.

Il Sig. Federico Barbierato, nella sua qualità di Sindaco presiede la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in questo Comune è applicata l'Imposta Comunale sulla Pubblicità ed i Diritti sulle pubbliche affissioni in conformità del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 110 del 27.11.1996 è stato approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta;

Preso atto che l'art. 11, comma 10, della Legge 449/1997 prevedeva che le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 e, a decorrere dal 1° gennaio 2000, fino ad un massimo del 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato;

Considerato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 04.02.1998, avvalendosi di tale disposizione di legge ha provveduto all'aumento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni del 20% a decorrere dal 1° gennaio 1998 e con atto di Consiglio Comunale n. 10 del 25.01.2000 ha deliberato l'aumento delle tariffe del 50% a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, confermando, per tutte le altre fattispecie le tariffe vigenti per l'anno 1999;

Precisato che il sopra riportato art. 11, comma 10, della Legge 449/1997 è stato abrogato dall'art. 23, comma 7, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134;

Visto l'art. 1, comma 739, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che ha interpretato il citato art. 23, comma 7, del D.L. n. 83/2012, nella parte in cui abroga il comma 10 dell'art. 11 della precitata Legge 449/1997, nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i comuni che si erano già avvalsi della facoltà di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità prima della data di entrata in vigore del predetto art. 23, c. 7, D.L. n. 83/2012;

Visto l'art. 1, comma 169 della Legge 296 del 27 dicembre 2006 che testualmente recita: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;

Considerato che in virtù del sopra riportato art. 1, c. 169 della Legge 296/2006 si sono intese come prorogate di anno in anno le sopra citate deliberazioni di Consiglio Comunale n. 14 del 04.02.1998 e n. 10 del 25.01.2000;

Vista la Sentenza della Corte costituzionale n. 15/2018 che ha ritenuto non corretta l'interpretazione del più sopra riportato art. 1, comma 739, della Legge n. 208 del 2015, secondo cui esso ripristinerebbe retroattivamente la potestà di applicare maggiorazioni alle tariffe per i Comuni che, alla data del 26 giugno del 2012, avessero già deliberato in tal senso;

Preso atto che secondo la Corte la disposizione, invece, si limiterebbe a precisare la salvezza degli aumenti deliberati al 26 giugno 2012, tenuto conto, tra l'altro, che a tale data ai Comuni era stata nuovamente attribuita la facoltà di deliberare le maggiorazioni;

Visto il DPCM in data 16/02/2001 relativo alla rideterminazione dell'imposta comunale sulla pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.Lgs. 507/1993;

Rilevato che l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma 739 della Legge n. 208/2015 non consente di mantenere in vigore le maggiorazioni previste dall'abrogato art. 11, comma 10, della Legge 449/1997 per gli anni dal 2013 al 2018, come, invece, sembrava dall'interpretazione letterale della disposizione normativa e dalla generalizzata prassi amministrativa adottata dagli Enti comunali;

Vista la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 14 maggio 2018, che conferma la non applicazione delle maggiorazioni previste dall'abrogato art. 11, comma 10 della Legge 449/1997 per gli anni dal 2013 al 2018;

Visto l'art. 1, comma 919 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che testualmente recita:

"919. A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato."

Ritenuto di mantenere la maggiorazione del 50% prevista dall'art. 1, comma 919 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 per le superfici superiori al metro quadrato e di adottare, pertanto, le tariffe per l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni nella misura indicata nel prospetto Allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione al fine di garantire il gettito derivante dal tributo e dal diritto per la salvaguardia degli equilibri di bilancio e per assicurare all'Ente le risorse economiche al fine del perseguimento dei propri fini pubblicitari non essendo previsto alcun contributo o trasferimento statale compensativo;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17-12-2018) avente ad oggetto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019;

Visto il D.Lgs. 507/1993 ed in particolare l'art. 2 che dispone che i comuni sono ripartiti, in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica, in cinque classi;

Verificato che il Comune di Abano Terme al 31 dicembre 2017 avendo una popolazione pari a 20.101 abitanti rientra nella Classe IV (quarta) al fine della determinazione della tariffa per le diverse fattispecie di pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni;

Visto l'art. 3, comma 5 del D.Lgs. 507/1993 che testualmente recita: "In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno.";

Dato atto che in questo Comune il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per l'anno 2019 è affidato in concessione alla Società Abaco S.p.A. con sede legale a Padova in via Fratelli Cervi, 6 e sede amministrativa in Montebelluna (TV), via Risorgimento, 91 – c.f. e P. Iva 02391510286;

Ritenuto necessario, in ragione delle vicende normative che stanno caratterizzando la quantificazione dell'importo dovuto per l'anno 2019 ed in ragione dell'affidamento del servizio in concessione dopo un lungo periodo di gestione diretta dell'imposta da parte degli uffici comunali, che comporta necessariamente il trasferimento delle banche dati al nuovo gestore, prorogare il termine di scadenza per il versamento dell'imposta comunale

permanente, dal 31 gennaio 2019 al 31 maggio 2019, al fine di procedere con l'emissione della bollettazione definitiva per le somme dovute sul 2019, sulla base delle tariffe definitive, con conseguente adeguamento del versamento a rate per gli importi che accedono alla dilazione di legge in ragione dell'importo dovuto;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 27/12/2017, immediatamente eseguibile, di Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020 e Bilancio di Previsione Finanziaria 2018-2020;

Visto l'art. 163 del TUEL - D.lgs. n. 267/00 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

Visto l'art. 24 lett. h) dello Statuto comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 78 del 07/10/1991 e ss.mm., che disciplina le attribuzioni della Giunta Comunale;

Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 - 147 *bis.1* – 153 c. 5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché trattasi di approvazione delle tariffe dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni che garantiscono il rispetto delle previsioni stimate per la redazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2019;

Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, in calce al presente atto che ne sono parte integrante e sostanziale;

Con separate votazioni favorevoli unanimi legalmente espresse anche ai fini della immediata esecutività;

DELIBERA

- 1) di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di adottare, per l'anno 2019, tenuto conto della situazione finanziaria del Comune di Abano Terme, relativamente all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni, le tariffe previste dal D.Lgs. 507/1993 - rideterminate per la pubblicità ordinaria dal DCPM 16 febbraio 2001-, maggiorate del 50,00% (cinquantapercento) come sviluppate nel prospetto Allegato 1) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di dare atto che le tariffe avranno decorrenza ed effetto a partire dal 01.01.2019;
- 4) di differire il termine di scadenza per il versamento dell'imposta comunale a carattere permanente dovuta per l'anno 2019, dal 31 gennaio 2019 al 31 maggio 2019, al fine di procedere con l'emissione della bollettazione sulla base delle tariffe definitive, con conseguente adeguamento del versamento a rate per gli importi che accedono alla dilazione in ragione dell'importo dovuto;
- 5) **DI DARE ATTO** che le entrate sono previste:
al capitolo 1006 "IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'" del Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 così suddiviso:
 - a. € 230.000 per l'anno 2019;
 - b. € 230.000 per l'anno 2020;
 - c. € 230.000 per l'anno 2021;al capitolo 1041 "DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI" del Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 così suddiviso:
 - a. € 15.000 per l'anno 2019;
 - b. € 15.000 per l'anno 2020;
 - c. € 15.000 per l'anno 2021;

- 6) di incaricare il Responsabile del Servizio Tributi di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
- 7) di trasmettere a mezzo Pec copia del presente atto al Concessionario del relativo servizio;

DOPO DI CHE DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto propedeutico all'applicazione delle nuove tariffe a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Comune di Abano Terme (PD) - Classe IV° - Tariffe D.Lgs. 507/93
Tariffe aumentate del 50 % per la pubblicità OLTRE 1 mq.

Tariffe aumentate del 50 % per le affissioni OLTRE 1 mq.

PUBBLICHE AFFISSIONI

FORMATO FOGLI 70 x 100	Manifesti fino a cm. 100x140 =	2 fogli
	Manifesti fino a cm. 100x210 =	3 fogli
	Manifesti fino a cm. 140x200 =	4 fogli
	Manifesti fino a cm. 200x280 =	8 fogli
	Manifesti fino a cm. 600x280 =	24 fogli

TARIFFA PER I PRIMI 10 GIORNI **1,704** al foglio

Tariffa da aggiungere per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione **0,5113**

>>>>AFFISSIONI DI SOLI MANIFESTI FORMATO 70 x 100

Manifesti fino a cm. 70x100 =	1 foglio
-------------------------------	----------

TARIFFA PER I PRIMI 10 GIORNI **1,136** al foglio

Tariffa da aggiungere per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione **0,3409**

MAGGIORAZIONI

(da applicare sempre alla tariffa base)

- | | |
|--|------------------|
| 1) Commissioni inferiori ai 50 fogli 70x100 | Aumento del 50% |
| 2) Manifesti composti da 8 a 12 fogli compresi | Aumento del 50% |
| 3) Manifesti superiori ai 12 fogli 70x100 | Aumento del 100% |

PUBBLICITA' ORDINARIA (locandine, cartelli, targhe, insegne, ecc.)

Sup. FINO a 1 mq.		Sup. OLTRE 1 mq. e fino a 5,5 mq.	Sup. da 5,51 a 8,5 mq.	Sup. oltre 8,5 mq.
Annuale	13,427	20,140 al mq.	30,210 al mq.	40,280 al mq.
LOCANDINE (fino a 1 mq.)				
1 mese	1,342	2,014 al mq.	3,021 al mq.	4,028 al mq.
2 mesi	2,685	4,028 al mq.	6,042 al mq.	8,056 al mq.
3 mesi	4,028	6,042 al mq.	9,063 al mq.	12,084 al mq.

PUBBLICITA' LUMINOSA

Sup. FINO a 1 mq.		Sup. OLTRE 1 mq. e fino a 5,5 mq.	Sup. da 5,51 a 8,5 mq.	Sup. oltre 8,5 mq.
Annuale	26,854	40,280 al mq.	50,350 al mq.	60,420 al mq.
1 mese	2,685	4,028 al mq.	5,035 al mq.	6,042 al mq.
2 mesi	5,370	8,056 al mq.	10,070 al mq.	12,084 al mq.
3 mesi	8,056	12,084 al mq.	15,105 al mq.	18,126 al mq.

DISTRIBUZIONE VOLANTINI**2,582** per giorno e per ciascuna persona**SONORA****7,746** per giorno e per punto di pubblicità**STRISCIONI TRASVERSALI LA STRADA**

(minimo di 15 giorni in 15 giorni)

20,140 al mq. e per ogni 15 giorni**AUTOMEZZI SUPERIORI AI 30 QUINTALI
CON RIMORCHIO****74,369****74,369****AUTOMEZZI INFERIORI AI 30 QUINTALI
CON RIMORCHIO****49,579****49,579****ALTRI VEICOLI****24,789****PROIEZIONI:**

DAL 1° AL 30° GIORNO

2,582 al giorno

OLTRE IL 30° GIORNO

1,291 al giorno**AEREOMOBILI****61,974** al giorno**PALLONI FRENATI****30,987** al giorno**VISIVA CON AUTOMEZZO (minimo tassabile 1 mese)**

Vedi tariffa ordinaria

PANNELLI LUMINOSI (messaggi variabili o in forma intermittente o lampeggiante)

Annuale **FINO** a 1 mq.
41,316

OLTRE 1 mq.
61,974 al mq.



CITTA' DI ABANO TERME

PROVINCIA DI PADOVA

CAP. 35031 - Piazza Caduti, 1 - Tel. 049/8245111 - Fax 049/8600499

Deliberazione della Giunta Comunale

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ
E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2019.
DIFFERIMENTO TERMINI**

Ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo 18 agosto 2000, n° 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime

PARERE FAVOREVOLE

- in ordine alla regolarità tecnica;regolarità tecnica;

Data, 21.01.2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO P.O. TRIBUTI

Elisabetta MIGLIOLARO

- in ordine alla regolarità contabile, attestando altresì la copertura finanziaria della relativa spesa;

PARERE FAVOREVOLE

Data, 21.01.2019

IL DIRIGENTE

Dott. Fulvio BRINDISI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

FEDERICO BARBIERATO

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. FULVIO BRINDISI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
